SENTENZA DELLA CORTE
20 febbraio 1986 *

Nella causa 309/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, ritardando il pagamento dei premi dovuti nell'ambito della disciplina istituita dal regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 456, « relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto » (GU L 57, pag. 16), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling e K. Bahlmann, presidenti di sezione, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1984, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far constatare che la Repubblica italiana, ritardando il pagamento dei premi dovuti a norma dell'art. 4, n. 6, e dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 456, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (GU L 57, pag. 16), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto regolamento.

2 Il regolamento n. 456/80, che è diretto ad accentuare gli sforzi intesi a diminuire il potenziale viticolo comunitario, ha instaurato una disciplina speciale che contempla premi per l'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici vitate nonché premi di rinuncia al reimpianto.

3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di detto regolamento le domande per la concessione di premi devono essere presentate ai servizi designati dagli Stati membri:

— per il premio di abbandono temporaneo, prima del 31 dicembre successivo all'inizio della campagna viticola durante la quale viene effettuata l'estirpazione,

— per il premio di abbandono definitivo, prima del 31 dicembre di ogni campagna viticola di cui all'art. 2, n. 2, 2° comma.

Quest'ultima disposizione determina le campagne durante le quali può essere concesso il premio.

4 Per quel che riguarda l'abbandono temporaneo o l'abbandono definitivo, l'art. 4, n. 6, dispone che l'importo del premio « è pagato in un'unica soluzione, entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale il richiedente ha fornito la prova dell'avvenuta estirpazione » o « dal deposito della dichiarazione di cui all'art. 3, n. 3 ». Con questa dichiarazione scritta, il richiedente deve impegnarsi a non realizzare nuovi impianti di viti oppure a dichiarare la superficie vitata in produzione.

5 Per quel che riguarda la rinuncia al reimpianto di talune superfici vitate, l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 456/80, dispone che l'importo del premio « è pagato in un'unica soluzione, entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale è stata sancita la rinuncia ».

6 Il regolamento n. 456/80 è entrato in vigore il 1° marzo 1980 e si applica a decorrere dal 1° settembre 1980, eccetto per taluni premi per cui la data di applicazione è stata anticipata.

7 Con lettera 14 luglio 1983, indirizzata al governo italiano, la Commissione rendeva noto che nel corso del 1982 taluni viticoltori italiani avevano sporto reclamo presso la Commissione per mancato pagamento, da parte delle autorità italiane, del premio di abbandono temporaneo. All'inizio del 1983 sarebbe stato presentato, da parte di viticoltori italiani, un nuovo reclamo relativo al mancato pagamento del premio di abbandono definitivo.

8 Nella stessa lettera, la Commissione invitava il governo italiano a presentarle osservazioni sul suo punto di vista secondo cui la Repubblica italiana sarebbe venuta meno ai suoi obblighi ritardando il pagamento dei premi contemplati dal regolamento n. 456/80. Essa contestava in particolare al governo italiano il fatto che i fondi necessari per il pagamento non erano ancora stati stanziati dal ministero del Tesoro.

9 Il 14 maggio 1984, al termine della fase precontenziosa, la Commissione emetteva un parere motivato constatando che il governo italiano aveva effettivamente reso noto nel frattempo che un'intesa di massima sarebbe stata raggiunta tra il ministero dell'Agricoltura e il ministero del Tesoro circa il finanziamento dei premi dovuti per le campagne 1980/81 e 1981/82. Tuttavia, i lavori preparatori legislativi, necessari per procedere al pagamento effettivo dei premi, avrebbero riguardato sola-

mente la campagna 1980/81 e d'altronde non sarebbero stati ancora terminati. La Commissione osservava che, stando così le cose, essa « non può che constatare che l'infrazione descritta nella lettera 14 luglio 1983 persiste e che la Repubblica italiana è quindi venuta meno, per un lungo periodo, agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 4, n. 6, e dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 456/80 ».

10 Con il presente ricorso, la Commissione chiede che la Corte riconosca ciò che essa ha già constatato nel parere motivato, e cioè che la Repubblica italiana, ritardando il pagamento dei premi dovuti nell'ambito della disciplina istituita dal regolamento n. 456/80, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

11 Il governo italiano riconosce di aver incontrato problemi amministrativi nella copertura finanziaria delle spese per le campagne 1980/81 e 1981/82. Tuttavia, tali difficoltà sarebbero state superate con decreti in data 11 febbraio e 26 giugno 1984. Il governo italiano sostiene che a metà novembre 1985, i premi relativi alla campagna 1980/81 ed alla campagna 1981/82 sono stati interamente pagati. Al riguardo, il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto.

12 Per quel che riguarda le campagne 1982/83 e 1983/84, il governo italiano osserva che, rispettivamente, il 60% ed il 40% dei premi dovuti sono stati sino ad ora pagati e che il pagamento degli importi rimanenti avrà luogo il più presto possibile. Tuttavia, poiché la fase precontenziosa non poteva vertere su queste due campagne, il governo italiano conclude per l'irricevibilità del ricorso a questo proposito.

13 La Commissione contesta il punto di vista del governo della Repubblica italiana per quel che riguarda le campagne 1982/83 e 1983/84. Essa insiste sul fatto che l'oggetto del ricorso verte sui ritardi nel pagamento dei premi di cui trattasi e comprende tutto il periodo anteriore alla presentazione del ricorso. L'infrazione constatata per il passato si ripeterà infatti nel futuro se le autorità italiane persistono nella loro prassi amministrativa che consiste nell'attendere la presentazione delle domande di premio per avviare la procedura di bilancio.

14 Il ricorso della Commissione richiede un'osservazione preliminare. Poiché l'oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 del trattato è stabilito dalla fase precontenziosa della procedura di trasgressione ivi contemplata, nonché dalle con-

clusioni del ricorso (sentenza 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 459), esso non può più essere ampliato dopo la fine della fase preliminare.

15 Nel caso di specie, l'inadempimento che la Commissione contesta alla Repubblica italiana non riguarda un atto unico i cui effetti si protrarrebbero per un lungo lasso di tempo, bensì ritardi nel pagamento di premi dovuti per ciascuna campagna che costituirebbero un inadempimento distinto per ciascuna campagna. Stando così le cose, la fase precontenziosa doveva consentire alla Repubblica italiana di svolgere la propria difesa in merito ad ognuno degli asseriti inadempimenti.

16 Ora, da quanto sopra risulta che la lettera di diffida del 14 luglio 1983 verteva solo sui ritardi di pagamento verificatisi durante le campagne 1980/81 e 1981/82. Il governo italiano, nel corso della fase precontenziosa, non ha pertanto avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito ai ritardi di pagamento relativi alle campagne 1982/83 e seguenti. Questi ultimi non possono dunque costituire oggetto di esame nell'ambito del presente ricorso.

17 Una volta definito in questi termini l'oggetto della controversia, è manifesto e non contestato dal governo italiano il fatto che quest'ultimo non ha soddisfatto gli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento n. 456/80. Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico o finanziario interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario.

18 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che anche nel caso in cui l'inadempimento fosse stato sanato dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione in forza del 2° comma dell'art. 169, permane un interesse alla prosecuzione del giudizio e che questo interesse può consistere nello stabilire il fondamento di una responsabilità che può insorgere per uno Stato membro, in particolare nei confronti di privati, in conseguenza del suo inadempimento (sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 101).

19 Va quindi constatato che la Repubblica italiana, ritardando il pagamento dei premi dovuti a norma degli artt. 4, n. 6, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio 18

febbraio 1980, n. 456, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto regolamento.

Sulle spese

20 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la convenuta è risultata sostanzialmente soccombente, essa va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Ritardando il pagamento dei premi dovuti a norma degli artt. 4, n. 6, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 456, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto regolamento.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Mackenzie Stuart Everling Bahlmann

Koopmans Due Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 20 febbraio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart